

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 309 ad iniziativa
del Consigliere Talè “Misure di prevenzione e di intervento concernenti
i grandi carnivori – Lupus canis (lupo)”.**

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende dare attuazione all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Il richiamato articolo, disponendo la possibilità di derogare agli articoli 12, 13, 14 e 15 della medesima Direttiva, consente il prelievo, la cattura o l'uccisione di alcuni grandi carnivori fra i quali il Canis Lupus (lupo) e l'Ursus arctos (orso bruno) a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. Seguono, poi, una serie di altre finalità che consentono la deroga agli articoli 12, 13, 14 e 15 della Direttiva 92/43/CEE. La Provincia autonoma di Trento ha già dato attuazione, con apposita norma, all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE, sia per le specie Canis Lupus e Ursus arctos e un percorso legislativo analogo è iniziato nella Regione Veneto. La presente proposta di legge si limita, invece, alla sola specie Canis Lupus (lupo), perché la ratio della proposta nasce dall'esigenza di trovare un rimedio efficace ai fenomeni sempre più frequenti di predazione da parte dei lupi nei confronti degli allevamenti, soprattutto ovini e caprini, con gravi danni agli imprenditori agricoli. Fenomeni di predazione, per altro, che si verificano non solo nelle zone montane, ma sempre più spesso anche nelle aree collinari e di pianura dell'intero territorio regionale, anche a ridosso delle civili abitazioni, tanto da aprire forti interrogativi pure sulla sicurezza dell'uomo.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

Con l'articolo 1 si prevede che la Regione Marche adotti le misure di applicazione della direttiva habitat di prevenzione e di intervento connesse alla gestione della presenza del lupo nel territorio regionale nel rispetto delle finalità, delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992. L'adozione delle misure è attuata, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Con la norma si assicura, inoltre, che la Regione fornisca allo Stato le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.

L'articolo 2 è quello dell'invarianza finanziaria.